dot·com
Professionisti al tuo fianco

26/10/2026

Fatture 2023 che non tornano con i ricavi dichiarati: come leggere la lettera dell'Agenzia

Con le comunicazioni di compliance su Redditi 2024 l'Agenzia delle Entrate segnala le operazioni del 2023 che non risultano nel reddito d'impresa. Non tutte le differenze sono errori, ma ognuna va spiegata o corretta.

Un'impresa apre la PEC e trova una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate: secondo i dati in possesso del Fisco, una parte delle fatture emesse o dei corrispettivi trasmessi nel 2023 non risulta tra i ricavi dichiarati. La prima reazione è spesso di allarme. In realtà la lettera non è un accertamento: è un invito a controllare, che lascia al contribuente la possibilità di spiegare la differenza oppure di correggere l'errore con sanzioni ridotte. Quello che conta è come la si gestisce, e quando.

Che cosa confronta l'Agenzia

Con il provvedimento del 5 ottobre 2026 l'Agenzia ha definito le modalità di queste comunicazioni. Da una parte ci sono le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente nel 2023. Dall'altra il reddito d'impresa indicato nella dichiarazione presentata nel 2024, nei quadri RF (contabilità ordinaria), RG (contabilità semplificata) e LM (imprenditori forfettari). Se una parte delle operazioni sembra non aver concorso al reddito, l'Agenzia lo segnala.

Il provvedimento non prevede soglie minime né un calendario di invio. Per questo non conviene aspettare la lettera per capire se la propria posizione è coerente.

La comunicazione arriva **esclusivamente via PEC**, al domicilio digitale dell'impresa, ed è consultabile anche nell'area riservata, nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale e nel portale Fatture e Corrispettivi. Riporta i dati della dichiarazione presa a riferimento e le istruzioni per rispondere. Gli stessi dati sono messi a disposizione della Guardia di Finanza.

Un dettaglio pratico: alla PEC da cui arriva la comunicazione non si può rispondere, perché la casella non è abilitata a ricevere messaggi. Chiarimenti e documenti vanno inviati con le modalità indicate nella lettera, anche tramite l'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

Chi può riceverla

Le imprese in contabilità ordinaria e semplificata e gli imprenditori in regime forfettario rientrano nel perimetro della comunicazione. Il provvedimento richiama infatti i quadri RF, RG e LM, ma fa riferimento alla determinazione del reddito d'impresa. Per i professionisti forfettari, che dichiarano il reddito di lavoro autonomo nello stesso quadro LM, il perimetro non risulta quindi del tutto esplicito. In via prudenziale, è opportuno che anche loro verifichino la coerenza tra le fatture emesse nel 2023 e i compensi dichiarati.

È quindi importante controllare regolarmente la propria PEC: leggere tempestivamente la comunicazione consente di verificare la propria posizione e, se necessario, intervenire senza perdere tempo utile.

Non tutte le differenze sono ricavi non dichiarati

Fatturazione e reddito seguono regole diverse. La fattura segue il momento in cui l'operazione è effettuata ai fini IVA; il reddito segue la competenza o, per alcuni regimi, la cassa. Per questo una differenza può avere una spiegazione del tutto legittima. Ecco le situazioni più comuni:

- **imputazione a un altro anno**: fatture emesse nel 2023 ma di competenza del 2022 o del 2024;
- **criterio di cassa**: nei regimi in cui il reddito è determinato sulla base degli incassi, una fattura emessa nel 2023 ma fiscalmente rilevante nel 2024 può spiegare lo scostamento;
- **note di credito e resi** che riducono il fatturato ma non sono state abbinate alla fattura originaria;
- **cessione di beni strumentali**: la fattura riporta l'intero prezzo, ma nel reddito conta la plusvalenza o la minusvalenza, non il ricavo;
- **operazioni che non costituiscono ricavi**, per esempio riaddebiti di spese sostenute in nome e per conto del cliente.

In tutti questi casi non c'è nulla da regolarizzare: basta documentare la differenza e comunicarla all'Agenzia con le modalità indicate.

Se l'errore c'è: il ravvedimento

L'ordine dei passaggi conta. Prima si ricostruisce lo scostamento segnalato dall'Agenzia e si verifica se rappresenta davvero un errore.

Se dalla ricostruzione emergono ricavi non correttamente dichiarati, si può valutare la regolarizzazione spontanea con il ravvedimento operoso, ricorrendone le condizioni. Modalità, sanzioni e riduzioni applicabili vanno determinate sulla base della situazione concreta.

Il ravvedimento comprende imposta, interessi e sanzione ridotta. Va calcolato per le imposte sui redditi e per gli eventuali riflessi su IRAP e contributi. Va anche coordinato con la risposta all'Agenzia, così che la comunicazione e la correzione raccontino la stessa cosa.

Focus: attenzione al CPB per chi è interessato

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e valuta il rinnovo per il 2026-2027, con termine al 2 novembre 2026, può accedere a un ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023. Se riceve una comunicazione sul 2023, conviene valutare i due strumenti insieme prima di regolarizzare. È una situazione specifica, non un'alternativa aperta a chiunque riceva la lettera.

In pratica

- **Controllate regolarmente la PEC e la sezione "L'Agenzia scrive"** del Cassetto fiscale.
- **Riconciliate il 2023**: totale delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi trasmessi da un lato, ricavi indicati in RF, RG o LM dall'altro.
- **Documentate le differenze legittime** con un prospetto sintetico e i documenti a supporto, da conservare anche se la lettera non arriva.

- **Non rispondete alla PEC dell'Agenzia** e non presentate chiarimenti senza aver prima ricostruito i numeri.
- **Se emergono ricavi non dichiarati**, valutatene tempestivamente la regolarizzazione con il ravvedimento operoso.

Lo sguardo della professionista

Patrizia Venuti — Dottore Commercialista e Revisore Legale

Queste comunicazioni nascono dal confronto automatico tra due banche dati che seguono logiche diverse. Una differenza tra fatture e ricavi non dice ancora nulla sulla correttezza della dichiarazione: dice soltanto che qualcosa va spiegato. La risposta efficace non è una dichiarazione generica di correttezza, ma una riconciliazione che parte dai numeri e arriva, fattura per fattura quando serve, a giustificare ogni scostamento.

È anche un'occasione per guardare i propri processi. Se le differenze nascono da note di credito non abbinate, da un uso disordinato delle date di registrazione o da corrispettivi non riconciliati con la contabilità, lo stesso problema si ripresenterà negli anni successivi. Sistemarlo oggi significa rispondere meglio a questa lettera e, soprattutto, non riceverne altre.

Riferimenti

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 634-636 — comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 271072 del 5 ottobre 2026 — comunicazioni relative a fatture elettroniche e corrispettivi 2023 non concorrenti al reddito d'impresa dichiarato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 — ravvedimento operoso (testo vigente fino al 31 dicembre 2026).

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 29 — ravvedimento speciale 2020-2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale; D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge n. 88/2026 — termine di adesione al concordato 2026-2027; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 e comunicato stampa di pari data — adesione entro il 2 novembre 2026.

Patrizia Venuti — Dottore Commercialista e Revisore Legale